

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE
ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO**

Novembre – Dicembre 2025

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Eugenia Pompei

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1. Status di rifugiato	4
1.1.1. Appartenenza a un determinato gruppo sociale.....	4
1.2. Protezione sussidiaria.....	6
1.2.1. Il “grave danno”	6
1.3. La protezione complementare	6
1.3.1. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa	6
1.3.2. Protezione complementare e pericolosità sociale	9
2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI	10
2.1. Audizione	10
2.2. Le fonti di informazione qualificate C.O.I.	10
2.3. Le procedure accelerate	11
2.3.1. Le domande reiterate	12
2.4. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	14
2.5. Spese giudiziarie	15
2.6. Unità Dublin: Il procedimento per la determinazione dello Stato competente	16
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	17
3.1. Espulsione amministrativa e respingimento	17
3.1.1. Il provvedimento di espulsione e di respingimento	17
3.1.2. Pericolosità sociale	17
3.2. I casi di inespellibilità.....	18
3.2.1. Espulsione e protezione internazionale	20
3.3. La tutela dell’unità familiare.....	22
3.3.1. L’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.).....	22
3.4. Esecuzione dell’espulsione	23
3.4.1. Accompagnamento alla frontiera.....	23
3.4.2. Convalida e proroga del trattenimento.....	23
3.4.3. Misure alternative al trattenimento.....	27
3.4.4. Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024.....	29

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Status di rifugiato

1.1.1. Appartenenza a un determinato gruppo sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 31490/2025, ud. 04/11/2025, dep. 03/12/2025 – Rel. Russo, Pres. Acerno non massimata
[ricorrente del Bangladesh – c.d. colorismo – discriminazione e stigmatizzazione – violenze da minorenne – sfruttamento in Libia – condizioni di salute – attività formative e lavorative in Italia]

Il ricorrente, originario del Bangladesh, ha chiesto la protezione internazionale, e ha riferito di essere stato discriminato e stigmatizzato in Bangladesh anche dalla sua stessa famiglia per il colore particolarmente scuro della sua pelle e per la sua altezza; di aver subito maltrattamenti in famiglia e di aver lasciato il Bangladesh quando era ancora quindicenne, di essere stato imprigionato in Libia e di essere giunto in Italia ancora minorenne. Ha dedotto e documentato la sua condizione di salute il suo percorso psichiatrico e terapeutico, nonché attività formative e lavorative in Italia.

Il Tribunale, pur ritenendo veritiero il racconto del ricorrente in merito alla discriminazione a causa del c.d. colorismo, ha rigettato la domanda di protezione internazionale e ha riconosciuto la protezione speciale, considerata la condizione di vulnerabilità del ricorrente e il suo percorso di inclusione sociale e lavorativa in Italia.

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente rilevando che *“Il Tribunale non tiene nella debita considerazione che il trattamento che il richiedente ha subito in famiglia sin dall'età di 11 anni, ha comportato la negazione dei suoi diritti fondamentali come il diritto alla salute e all'istruzione, il suo sfruttamento lavorativo ed il suo diritto alla parità di trattamento; pertanto, costituisce una forma grave di abuso perpetrata durante l'infanzia. Inoltre, non ha considerato che a causa del colore della sua pelle egli potrebbe ancora oggi essere esposto ad atti discriminatori nel suo paese d'origine, nel mancato sostegno da parte della rete familiare, e non ha verificato se lo Stato di appartenenza è in condizioni di proteggerlo da eventuali atti persecutori o trattamenti inumani e degradanti, anche provenienti da privati, cui potrebbe essere esposto a causa di un rimpatrio nel paese di origine”*.

Inoltre, la S.C. ha evidenziato che *“un trattamento deteriore basato sul colore della pelle, anche all'interno dello stesso gruppo etnico, è una forma di discriminazione, e come tale è considerata dalla legislazione nazionale e dalle Convenzioni internazionali” e che inoltre “questa Corte ha già affermato che gli atti di violenza domestica, pur quando si escluda la sussistenza di atti persecutori, sono comunque riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), del D.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali, di guisa che il giudice del merito deve necessariamente valutare l'incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità del richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto”*.

La S.C. ha ritenuto che *“i maltrattamenti verso i fanciulli e il loro sfruttamento lavorativo, che ne inibiscono il sano e armonioso sviluppo, sono quindi da considerarsi atti gravi, contrari al complessivo sistema dei diritti fondamentali. In tema di immigrazione, ove essi siano dedotti quale causa dell’espatrio, il giudice deve accertare e verificare se il cittadino straniero che abbia subito nel suo paese di origine e sin dalla infanzia siffatti maltrattamenti fondati sulla intrinseca debolezza della condizione di fanciullo, ma anche su altre ragioni discriminatorie, resti esposto, anche da adulto, ad atti persecutori o al rischio di danno grave, dai quali lo Stato non possa o non voglia proteggerlo, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato oppure della protezione sussidiaria”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 32132/2025, ud. 25/09/2025, dep. 10/12/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierio non massimata
[ricorrente nigeriana – rischio di re-trafficking – cooperazione istruttoria]

Nel caso in esame, la ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui, nonostante gli indici di tratta emersi nel corso della procedura amministrativa e in quella giudiziale, ha rigettato le domande di accertamento di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, senza svolgere indagini sul pericolo di nuove persecuzioni e violenze di genere, sul rischio di re-trafficking, sulla condizione delle donne in Nigeria, specie se “rientrate”, e sul pericolo di persecuzioni e/o stigmatizzazioni nella comunità di appartenenza in quanto precedentemente vittime di tratta.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, ribadendo che *“com’è noto, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall’art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro “il particolare gruppo sociale” di cui alla lettera d) dell’art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, a nulla rilevando la tolleranza che simile fenomeno riceva nel paese di provenienza della richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17448 del 19/06/2023).*

Questa Corte ha, inoltre, chiaramente affermato che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la situazione di vulnerabilità espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate.

Per l’effetto, la valutazione del singolo caso deve svolgersi tramite l’acquisizione di informazioni pertinenti ed aggiornate sul Paese di origine della richiedente, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, senza verificare solo il rischio di re-trafficking, dovendosi l’accertamento estendersi al rischio di subire gravi discriminazioni o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla precedente tratta (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7283 del 19/03/2024).

Nel caso di specie, il Tribunale non si è uniformato ai principi appena enunciati, dal momento che ha statuito senza acquisire specifiche informazioni riguardanti la situazione della donna in Nigeria e senza verificare il fenomeno della tratta ai fini di sfruttamento sessuale e le conseguenze sulla vita di chi ne diviene vittima anche quando uscita da tale condizione.

Il giudizio è infatti così operato: «... In merito alla esposta questione della tratta, anche a voler ritenere l’attendibilità delle vicende narrate sul punto, va rilevato che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla richiedente, non appare ipotizzabile un nuovo inserimento della ricorrente nella tratta, avuto riguardo agli anni trascorsi da quando ha lasciato il suo paese (2016), considerata, peraltro, la volontà manifestata di denunciare il tutto alle autorità in caso di rimpatrio nonché l’avvenuto trasferimento della madre, circostanza

che impedirebbe alla madame, autrice delle minacce, di rintracciare la sua famiglia...». Si tratta di valutazioni limitate al rischio di reinserimento nel meccanismo della tratta, peraltro operate sulla base di giudizi astratti, non parametrati alla situazione della Nigeria, che non è stata oggetto di specifico accertamento, e senza alcuna considerazione delle condizioni della donna che è stata vittima di tratta, sempre nella specifica realtà del Paese di provenienza, a prescindere dal rischio di re-trafficking.”

1.2. Protezione sussidiaria

1.2.1. Il “grave danno”

- **Sez. 1, Ordinanza n. 34165/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**
[rischio effettivo di danno grave – attualità – *sur place* – fonti COI]

In tema di protezione internazionale sussidiaria, il pericolo di danno grave richiesto dall'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 si riferisce anche a situazioni sopravvenute e deve quindi essere valutato avendo a riferimento la situazione attuale, con dovere del giudice di prendere in considerazione le fonti giornalistiche internazionali ed autorevoli cui sia stato fatto riferimento, anche nell'ipotesi in cui siano successive al momento dell'audizione, se del caso procedendo alla riapertura dell'istruttoria, in aderenza al diritto dell'Unione che impone un esame completo degli elementi di fatto e di diritto come sussistenti all'attualità.

1.3. La protezione complementare

1.3.1. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- **Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 29443/2025, ud. 22/10/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti, non massimata**
[donna peruviana – legami familiari in Italia – documentazione relativamente alle attività di inclusione sociale e lavorativa in Italia – art. 8 CEDU – c.d. immigrata stabilita]

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli elementi per il riconoscimento della nuova forma di protezione speciale a tutela della vita privata, poiché la ricorrente, donna peruviana, non poteva essere considerata un'immigrata “stabilita” secondo i criteri della giurisprudenza della CEDU, attesa la precarietà del soggiorno del compagno, escludendo un radicamento della stessa ricorrente sul territorio italiano.

La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o mancata applicazione degli articoli 5, comma 6 e 19, commi 1.1 ed 1.2 del D. Lgs. nr. 286/98, ante-riforma di cui al D.L. nr. 20/23, convertito in legge nr. 50/23, in relazione agli artt. 2, 10 e 117 Cost. ed art. 8 della C.E.D.U. ex art. 360 nr. 3 c.p.c. ha censurato “la valutazione atomistica, frammentaria e non complessiva e globale degli elementi offerti in comunicazione (quali: 1) la permanenza ultraquinquennale in Italia; 2) la minacce di morte ricevute in Perù

per la rapina subita al negozio della figlia, di cui si era prodotta in giudizio la denuncia; 3) la situazione generale peruviana di forte instabilità politica sociale ed economica con fenomeni crescenti ed incontrollati di criminalità comune nei confronti della fasce più deboli della inerme popolazione civile; 4) la concreta prospettiva di essere assunta come collaboratrice domestica; 5) le insormontabili difficoltà di ricominciare daccapo la propria vita in Perù; 6) il consolidarsi di vitali legami affettivi, sociali, sentimentali e culturali in Italia ove la ricorrente partecipava attivamente alle molteplici iniziative dell'associazione di volontariato [xxx] onde verificare il consolidamento da parte della ricorrente di una dimensione sociale in Italia rilevante ai fini del concetto di c.d. vita privata, per come elaborato dalla giurisprudenza ermeneutica della Corte europea, e per aver il Tribunale omissso la mancata comparazione delle condizioni di degrado umano nel Paese di origine dalle quali la stessa straniera era fuggita, e il dignitosissimo livello di vita raggiunto in Italia". Inoltre, con il secondo motivo ha dedotto deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 ter D. Lgs. nr. 150/11, artt. 5, comma 6, e 19, commi 1.1. ed 1.2, del D. Lgs. nr. 286/98 ante-riforma di cui al D.L. nr. 20/23, convertito nella l. n. 50/23, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 8 della C.E.D.U. e 117 Cost. ex art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c. ha censurato l'impugnata ordinanza "per motivazione apparente e tautologica, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al negativo convincimento del giudice del merito in relazione alle deduzioni ed argomentazioni della ricorrente".

La S.C. ha ritenuto che *"la questione posta con il secondo motivo di ricorso meriti una meditazione sul percorso del ragionamento decisivo seguito nella decisione impugnata, e in particolare, circa: a) gli effetti dell'intervento abrogativo di cui al D.L. 20/2023 sull'art. 19. Comma 1.1 d.lgs. n. 286/98 sui vincoli di inespellibilità connessi alla tutela di diritti umani fondamentali quali, in particolare, quello al rispetto della vita privata e della vita familiare; b) le fonti di tali vincoli; c) il valore dirimente attribuito alla situazione di precarietà del titolo di soggiorno della persona straniera richiedente protezione internazionale in Italia, agli effetti del riconoscimento della tutela di cui all'art. 8 CEDU, in ragione della ritenuta piena sovrapposibilità di detta situazione a quella di migranti non settled di cui alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo"*.

- Sez.1, Ordinanza n. 34166/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata
[protezione speciale – d.l. 20/2023 – art. 8 CEDU – inclusione sociale e lavorativa]

La S.C. ha ribadito il principio di diritto secondo il quale *"in tema di "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa"* (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 9080/2023), non avendo riscontrato il giudice di merito indici sufficienti di integrazione sociale e la censura sollecita impropriamente il riesame del merito inammissibile in sede di legittimità.

- Sez.1, Sentenza n. 34174/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[settled migrants – precarious – interpretazione art. 8 CEDU – diritto alla vita provata e familiare - d.l. n.20/2023, convertito nella legge n.50/2023]

Nel caso di specie, *“il ricorrente, cittadino tunisino, nato nel 1963, ha chiesto la protezione internazionale deducendo di essere in Italia da oltre 30 anni, per un periodo anche con regolare permesso di soggiorno, di avere lavorato “in nero” e di avere una stabile relazione sentimentale con una donna ucraina regolarmente soggiornante.”*

Nel rigettare la domanda di protezione speciale, *“il Tribunale ritiene che rilevi la distinzione tra persone che siano titolari di un permesso di soggiorno già stato riconosciuto loro (migranti stabiliti, settled migrants), e persone che non lo siano e la cui presenza sul territorio di quello Stato è quindi da considerarsi precaria (precarious). Con riferimento a questi ultimi, il giudizio di illegittimità della medesima interferenza viene emesso solo in presenza di circostanze assolutamente eccezionali. Il Tribunale osserva, quanto al caso di specie, che la presenza del ricorrente «sul territorio nazionale, divenuta definitivamente irregolare -dopo che il primitivo ingresso irregolare era stato superato dal rilascio di un permesso, di cui tuttavia nulla è dato sapere- con il diniego di rinnovo di quest’ultimo nell’ottobre del 2020, è stata infatti consentita nella mera attesa del presente provvedimento, sicché egli non può essere considerato un immigrato “stabilito” secondo i criteri della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo» e che « nonostante la permanenza ultratrentennale, il ricorrente -che pure è stato per un periodo di tempo di almeno qualche anno un soggiornante regolare, e che ha affermato di avere, in virtù di ciò, lavorato anche in regola sia in Campania che in Lombardia- non ha saputo comprovare nessuna attività lavorativa anteriore al 2024» ed ancora che «Né l’asserito legame con una cittadina ucraina, oltretutto in difetto di convivenza, può valere a radicare una vita familiare che prevalga sul diritto dello Stato italiano a regolare gli accessi e la permanenza sul proprio territorio; in assenza di qualsiasi altro legame familiare sul territorio italiano, trovandosi tutti i parenti superstiti - per ammissione del ricorrente- ancora in Tunisia»”.*

La Suprema Corte accoglie il ricorso e afferma che *“la modifica legislativa non ha comportato di per sé la obsolescenza dei principi giurisprudenziali già elaborati in materia, né l’abbandono del meccanismo della cd. tutela multilivello, con il relativo corollario del principio di integrazione delle tutele (Corte Cost. n. 170/2013), in virtù del quale il confronto e la armonizzazione tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione, pur nel necessario bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti (Corte Cost. n. 317/2009). [...]*

I diritti fondamentali, riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalle Carte sovranazionali non possono essere soppressi dal legislatore ordinario: e tra questi ultimi, va ricompreso il diritto alla vita privata e familiare, espressamente considerato dall’art. 8 della Convenzione EDU, ma anche proclamato dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.[...]

La questione che qui si pone, in via preliminare, è verificare se, dopo la modifica normativa di cui si è detto, l’estensione del diritto corrispondente venga ad essere determinato non più entro i limiti disegnati dalla giurisprudenza di legittimità interna, ma secondo quelli, più stringenti, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che distingue fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (settled migrants), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sul territorio nazionale irregolarmente (non-settled migrants) ovvero più genericamente precari (precarious) in quanto presenti sul territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo.

L’ormai consolidato principio della tutela multilivello, di cui si è detto al punto 3, consente di escludere la correttezza della interpretazione data dal Tribunale di Milano. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è in primo luogo uno dei diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione e non entra nell’ordinamento nazionale solo per effetto della sottoscrizione della Carta di Roma nonché della giurisprudenza della Corte

EDU. [...] Nel sistema CEDU il migrante non è tutelato in quanto tale, ma in quanto persona cui sono attribuiti diritti, tra cui quello alla vita privata e familiare. Nel sistema UE e in quello nazionale il migrante è tutelato anche con riferimento al diritto di asilo, sussistendone i presupposti. La valutazione del giudice nazionale deve quindi essere di ampia portata e tenere conto del complessivo assetto dei diritti costituzionali riconosciuti allo straniero.[...]

L'interprete dovrà, d'ora innanzi, nell'ambito di una interpretazione sistemica, ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza e rinvenire nei criteri largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti di questa Corte di legittimità, le orme da seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deve applicare (Cass. n. 18557 dell'8/7/2025; Cass. n. 18551 dell'8/7/2025), senza considerare ostativa al riconoscimento della protezione speciale la circostanza che il migrante sia presente sul territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo.

Non si richiede un percorso interamente compiuto, occorrono però segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa: la tutela della vita privata o familiare non comporta in modo automatico ed assoluto il diritto dello straniero che ne faccia richiesta ad ottenere una forma di protezione o a restare sul territorio nazionale. Il sistema richiede una valutazione di proporzionalità nel caso concreto, e che si valuti se l'allontanamento dal territorio nazionale possa costituire fonte di vulnerabilità, considerando non soltanto le condizioni personali del soggetto e il percorso di integrazione che egli abbia intrapreso sul territorio nazionale, ma anche quali siano le condizioni del paese di origine, nell'ambito di un giudizio comparativo che tenga conto di tutti i diritti fondamentali che vengono in rilievo."

1.3.2. Protezione complementare e pericolosità sociale

- **Sez. 1, Sentenza n. 29593/2025, ud. 04/11/2025, dep. 10/11/2025 – Pres. Rel. Giusti massimata**

[protezione speciale - rivisitazione ad opera del d.l. n. 20 del 2023 - conseguenze - presupposti - radicamento sul territorio in pendenza dell'esame della domanda di protezione maggiore - rilievo ostativo - esclusione - tutela della vita privata e familiare - bilanciamento – necessità]

La rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. (Rv. 676380 - 01)

[tutela convenzionale - tutela costituzionale - massima espansione delle garanzie – fondamento]

In tema di protezione complementare, così come disciplinata dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice, nel confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, deve mirare alla massima espansione delle garanzie, considerando che la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3, Cost. trova ancoraggio e presupposto nel diritto fondamentale ad uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque. (Rv. 676380 - 02).

2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI

2.1. Audizione

- Sez. 1, Ordinanza n. 32133/2025, ud. 25/09/2025, dep. 10/12/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno massimata
[ricorrente nigeriana – tratta di essere umani - audizione - valutazione di credibilità – difetto di allegazione – genericità del racconto - linee guida – informazioni sul Paese di origine]

In tema di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria di provvedimento di diniego di protezione internazionale, il Tribunale, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi davanti alla Commissione Territoriale, ha non solo l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma anche quello di disporre l'audizione del richiedente, quando ricorrano particolari condizioni: oltre che nei casi di fatti nuovi e distinti posti a sostegno della domanda, circostanziati e rilevanti; di necessità di chiarimento su incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni verbalizzate; di istanza del richiedente su specifici aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti, anche nelle ipotesi in cui dal narrato emergano elementi sintomatici delle vicende di tratta, rispetto ai quali la valutazione di credibilità deve essere eseguita non arrestandosi di fronte a difetti di allegazione o alla genericità del racconto, ma avvalendosi dello strumento dell'audizione, eseguita alla luce delle linee guida dall'Agenzia ONU per i rifugiati e di informazioni sul fenomeno della tratta nel Paese di origine del richiedente, al fine di consentire l'emersione in sede giurisdizionale di eventuali fatti non rivelati in precedenza.

2.2. Le fonti di informazione qualificate C.O.I.

- Sez. 1, Ordinanza n. 34178/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[indicazione delle COI – contenuto – ragionamento decisorio]

Nel caso di specie, la Suprema Corte torna a precisare che “in tema di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il giudice del merito, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria

previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, è tenuto ad acquisire COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione e non può limitarsi alla elencazione dei link di accesso alle fonti; egli deve valutare specificamente le fonti e deve indicarne il contenuto in concreto rilevante nella motivazione in relazione allo specifico pericolo dedotto, in modo da esplicitare il ragionamento decisorio."

2.3. Le procedure accelerate

- Sez. 1, Ordinanza n. 28900/2025, ud. 22/10/2025, dep. 01/11/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti non massimata
[termini – formalizzazione della domanda – manifestazione di volontà]

Nel caso di specie, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale emesso all'esito di procedura accelerata di cui all'art. 28 bis comma 2 lett. c) d. lgs. 25/2008, provenendo il ricorrente dal Marocco, Paese individuato come sicuro.

Il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha la data di formalizzazione della richiesta e non quella di manifestazione della volontà ai fini della valutazione del corretto rispetto dei termini per l'applicazione della procedura accelerata.

La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso, ribadendo che *"il termine dimidiato di 15 giorni per proporre impugnazione si applica solo nelle ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda sia stata adottata dalla Commissione territoriale all'esito di un procedimento amministrativo che abbia seguito l'iter accelerato espressamente previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2"* e precisando, quindi, che *"ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 25 del 2008, la domanda di protezione internazionale deve essere presentata personalmente dal richiedente e formalizzata attraverso il modulo C3 che segna il momento a partire dal quale vanno conteggiati i termini nella rigorosa scansione temporale dettata dalla norma. Tale disposizione, che ha lo scopo di garantire una rapida definizione delle domande in presenza di precisi presupposti (manifesta infondatezza della domanda, aggravii sul piano degli oneri probatori a carico dello straniero richiedente asilo; provenienza da Paesi sicuri), impone per le conseguenze giuridiche che se ne fanno discendere che all'interessato sia data puntuale notizia dell'avvio della procedura accelerata.*

L'interesse pubblico alla rapida definizione sottesa a tale procedura non può tuttavia andare a discapito di colui che ancor prima della rituale formalizzazione abbia in qualche modo manifestato all'autorità amministrativa preposta la propria volontà di presentare la domanda di asilo.

L'Amministrazione, vertendosi infatti in tema di tutela di un diritto di cui è costituzionalmente sancita l'inviolabilità, non può infatti astenersi nello svolgimento dei compiti rispettivamente ad essa affidati, dal prendere in considerazione detta richiesta per un periodo di tempo non ragionevole lasciando in tal modo il richiedente in una situazione di incertezza.

Ciò posto nel caso in esame il ricorrente, secondo quanto si evince dagli atti di causa, in data 3 giugno 2024 ha manifestato [...] la volontà di presentare domanda di protezione internazionale. A seguito di detta richiesta la Questura ha disposto la convocazione per il 25/06/2024, in un tempo quindi che questa Corte reputa ragionevole, mentre la compilazione del modulo C3 è avvenuta il successivo 26.6.2024 sicché, come esattamente rilevato dal Tribunale, è da tale data che va verificata la correttezza della procedura accelerata nella scansione temporale prevista dalla legge.

E in effetti l'audizione del ricorrente in Commissione si era svolta in data 02/07/2024 nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 26, comma 2bis, del d.lgs. 25 del 2008 (che prevede che la redazione del verbale entro

tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera) e la decisione della commissione è del 3.7.2024.”

2.3.1. Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 31222/2025, ud. 22/10/2025, dep. 30/11/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti non massimata
[nuova produzione documentale – nozione di colpa – impossibilità di produzione nella domanda precedente - allegazione della “carezza di colpa” - art. 40 della Direttiva 2013/32/CE - art. 7-bis del d.l. 20/2023 - art. 3 del d.l. 113/2023]

Nel caso in esame, la ricorrente censura l’omessa valutazione della documentazione prodotta in sede di reiterata, sostenendone il Tribunale l’inutilizzabilità in virtù della mancata giustificazione da parte della ricorrente dei motivi della ritardata produzione documentale.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, afferma che *“alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in materia di domande reiterate di protezione internazionale, il giudicato opera “rebus sic stantibus”, non si forma sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e non preclude, pertanto, una nuova valutazione delle condizioni per il riconoscimento della protezione in presenza di nuovi elementi, che possono essere rappresentati anche da prove atipiche (Cass., n. 345650/2022).*

In tema di protezione internazionale, in base alle statuizioni della sentenza del 9 settembre 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, resa nella causa C-18/20, una domanda reiterata, ai sensi dell’art. 40, par. 2 e 3 della Direttiva 2013/32/CE, può essere fondata su elementi o risultanze nuove, sia in quanto emersi dopo l’audizione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia in quanto presentati per la prima volta dal richiedente, considerato che, operando in materia un giudicato debole, ovvero “rebus sic stantibus”, non è preclusa una nuova rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi (Cass., n. 2717/2022).

L’art. 40 della Direttiva n. 32/2013, cd. procedure recast, riconosce il diritto di presentare una domanda successiva o reiterata senza limiti temporali e il 36° Considerando assicura che la stessa dia sempre luogo a un «esame completo», con il limite che, in mancanza di prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. Perché la domanda successiva conduca a un nuovo esame completo sono necessari, dunque, elementi o risultanze che siano nuovi, rilevanti e suscettibili di aumentare in modo significativo le probabilità di riconoscere la protezione internazionale.

Al riguardo, il legislatore è intervenuto una prima volta in forza dell’art. 7-bis del d.l. 20/2023, convertito con Legge 50/2023 (che ha sostituito i commi 1 e 1-bis dell’art. 29 D.lvo n. 25 del 2008); una seconda volta in forza dell’art. 3 del d.l. 113/2023, come modificato in sede di conversione con Legge 1° dicembre 2023, n. 176 (che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 29-bis). Il predetto art. 7 bis della Legge 50/2023 che (seppure titolato «Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera») ha riformato l’art. 29 del dl 25/2018 sostituendo integralmente la lettera b) del primo comma riguardante le domande reiterate. Mentre nella vecchia formulazione la domanda rientrava fra i casi di inammissibilità se presentata «senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del paese», il nuovo testo precisa che rilevano solo quegli elementi «che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale». Si tratta di un evidente aggravio rispetto al testo precedente.

Tuttavia, sotto questo profilo, il nuovo testo appare del tutto conforme alla Direttiva, posto che si ritiene che sia sovrapponibile a quello rinvenibile nell'art. 40, §3 («elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE»).

La Corte di Giustizia ha precisato in più decisioni la struttura bifasica di tale valutazione, osservando che in un primo tempo è necessario accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi e rilevanti, e solo se tale verifica è positiva va verificato, in un secondo tempo, se tali elementi o risultanze aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere riconosciuto lo status di beneficiario di protezione internazionale (CGUE 10 giugno 2021, causa C-921/19).

La novità introdotta dal legislatore nel 2023 (oltre al richiamo delle nuove prove e dell'aumento significativo delle probabilità) riguarda l'introduzione del principio di colpevolezza. L'art. 29, comma 1, lettera b) del dl 25/2018 aggiunge l'indicazione che la domanda è inammissibile «salvo che il richiedente alleggi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale»; in modo più preciso, il successivo comma 1-bis dispone anch'esso che in sede di esame preliminare va verificato che «il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica». Le nuove prescrizioni normative costituiscono un atto di trasposizione del principio sancito dall'art. 40, § 4, a tenore del quale gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 46.

La norma interna evidenzia reiteratamente uno specifico onere in capo al richiedente asilo di (fondata) allegazione della "carenza di colpa", che non è prevista dalla disposizione europea; infatti, l'art. 40, § 4, prevede che l'autorità procedente sia legittimata a rilevare la sussistenza di colpa, eventualmente contestandola al ricorrente, ma non prescrive uno specifico onere in capo al richiedente asilo (tanto che è stato ipotizzato che la novellata normativa italiana abbia introdotto una fattispecie di inammissibilità che non è stata prevista dall'art. 33 della Direttiva n. 32/2013, in una materia in cui le eccezioni alla regola dell'ammissibilità delle domande successive e del loro esame completo sono tassative e da interpretare in senso restrittivo). Ne consegue che una dichiarazione da parte della Commissione territoriale di una inammissibilità della domanda reiterata in ragione del mero fatto che il richiedente asilo non abbia allegato le ragioni per cui non aveva dedotto senza colpa la circostanza in occasione della precedente domanda, potrebbe configurare una violazione della Direttiva, come osservato in dottrina. La nuova formulazione insiste innanzitutto sull'onere del richiedente asilo di allegare d'essere stato, non per sua colpa, «impossibilitato» a presentare tali elementi. [...]

Invero, il collegio ritiene che tale interpretazione s'imponga, al fine di armonizzare il nuovo testo dell'art. 29, comma 1, lettera b) del d.l. 25/2018 con il predetto art. 40 della Direttiva, nel senso di ritenere che l'onere posto a carico del ricorrente, in ordine all'allegazione della mancanza di colpa nel non aver prodotto i documenti a sostegno della prima domanda di protezione internazionale, sia inteso non nel senso d'impossibilità assoluta, ma che invece comprenda anche mere difficoltà pratiche o, comunque, ragionevolmente plausibili.

Nella specie, invece, il Tribunale ha adottato un'interpretazione alquanto restrittiva della nuova formulazione del suddetto art. 29, correlando la "colpa" al fatto che l'istante avrebbe potuto consultare i sito internet in occasione della prima domanda, senza considerare il fatto che la ricorrente aveva affermato di averlo

consultato solo nel settembre del 2024, né la verosimile possibilità che in precedenza la ricorrente non fosse stata a conoscenza di tale sito (e dunque pronunciando sulla base di una mera presunzione).

Tale interpretazione ha dunque precluso l'utilizzabilità del nuovo documento, certo rilevante e suscettibile di aumentare in modo significativo le probabilità di riconoscere la protezione internazionale, ciò secondo una valutazione necessariamente "ex ante". In altri termini, l'interpretazione del sostantivo "impossibilità", nel testo riformato del predetto art. 29, nell'ambito delle diverse accezioni utilizzabili, va declinata nella forma che la rende più conforme alla ratio della citata Direttiva, anche al fine di non svuotare di contenuto la tutela accordata al cittadino straniero in sede di domanda reiterata di protezione internazionale."

2.4. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28894/2025, ud. 22/10/2025, dep. 01/11/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Giusti massimata**

[notificazione del decreto di rigetto della domanda di protezione a mezzo del servizio postale - tempestività del ricorso - prova - contenuto - poteri del giudice]

La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 29444/2025, ud. 22/10/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti non massimata**

[udienza a trattazione scritta – anticipazione udienza *ad horas* – deposito documentazione relativamente all'integrazione da parte del ricorrente – diritto di difesa – decisione cd «a sorpresa»]

La S.C ha accolto il ricorso ribadendo i principi di diritto già affermati dalla Corte in tema di anticipazione dell'udienza evidenziando la necessità di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa (Cass. 371/2025; 36591/2021; 7845/2024; 23056/2024; 12678/2025).

La S.C. ha rilevato che *“nel presente giudizio il Tribunale di Campobasso aveva fissato l'udienza di trattazione del ricorso, concedendo alle parti termini sfalsati per le rispettive note scritte e documentazione, ma con ordinanza, priva di data, comunicata alle parti il 10/3/2025 (emessa ai sensi degli artt. «83 d.l. n. 17/2020 e 36 d.l. n. 23/2020», disposizioni queste di legislazione emergenziale emanate per fronteggiare la pandemia da Covid-19; non si è fatto quindi, per quanto emerge dal ricorso e dall'esame degli atti, riferimento all'art.127 ter c.p.c.), successiva al termine delle ultime note delle parti (quelle concesse a parte resistente), ha d'ufficio «anticipato l'udienza nella data del deposito del presente provvedimento», riservando la causa in decisione,*

con provvedimento pubblicato il 17 marzo 2025. In realtà, come emerge dal fascicolo telematico e dal ricorso, un'udienza non si è effettivamente tenuta, stante la contestuale comunicazione alle parti e rimessione della causa in camera di consiglio (come da report fascicolo telematico prodotto dal ricorrente) e considerato che non avrebbero potuto i difensori essere congruamente in tempo avvisati della «anticipazione alla data del deposito del presente provvedimento», disposta con un'ordinanza comunicata lo stesso 10/3/2025. Peraltro, il difensore deduce anche di avere prodotto, in data 10/3/2025, con note scritte, documentazione all'integrazione lavorativa del ricorrente, ai fini della chiesta protezione speciale, di cui il Tribunale ha del tutto trascurato l'esame. Anche nel presente giudizio si deve quindi ribadire che «a fronte di tale programmata impostazione del processo, la disposta e del tutto improvvisa revoca, prima che tutte le attività di difesa fossero portate a compimento, con una decisione c.d. «a sorpresa», neppure esaustivamente motivata», ha indubbiamente comportato una compressione del diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo, con lesione del principio del contraddittorio, come dedotto in ricorso».

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanze nn. 29445, 29446, 29447, 29448 e 29449 del 2025, ud. 22/10/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti

2.5. Spese giudiziarie

- Sez. 1, Ordinanza n. 34169/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata
[spese di lite – principio di soccombenza – non presupposti per la compensazione delle spese]

La S.C. preliminarmente ha osservato *“che - essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, nell'anno 2023 - trova applicazione "ratione temporis" il testo dell'art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché "integrato" in forza della sentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. La compensazione delle spese - oltre che per soccombenza reciproca - è, dunque, prevista solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero in presenza (grazie, appunto, all'intervento della Corte delle leggi) di "analoghe" gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali "altre" gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare "nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni" (cioè, quelle trattate in giudizio) "di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01).". Inoltre, la S.C. ha rilevato che “il Tribunale ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite ritenendo che solo nel giudizio instaurato avanti al Tribunale si era chiarita la vicenda posta a fondamento della richiesta di riconoscimento dello status. Invero come risulta dalla stessa sentenza qui impugnata nessuna attività istruttoria è stata compiuta dal primo Giudice, il quale ha ritenuto che i dati acquisiti in sede di Commissione territoriale fosse sufficienti ai fini di valutare la domanda azionata dal ricorrente ritenendo quindi superflua la sua audizione. Lo status di rifugiato avvenuto in sede di rinvio è stato riconosciuto a seguito di un più attento esame degli stessi elementi valutati dalla Commissione territoriale che era invece pervenuta ad una differente conclusione”. La S.C. ha concluso che accogliendo il ricorso del ricorrente affinché il*

Tribunale provveda alla liquidazione delle spese in favore del ricorrente applicando il principio della soccombenza.

2.6. Unità Dublino: Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- Sez. 1, Ordinanza n. 29549/2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Pres. Rel. Acierno non massimata
[ricorrente pakistano – applicazione art. 17 Reg.to Dublino III – lunga durata del procedimento]

Nel caso di specie era emerso, attraverso l’attivazione della procedura Dublino e il riscontro ottenuto dal sistema Eurodac, che il richiedente, cittadino del Pakistan, aveva già proposto una precedente istanza di protezione internazionale presso le autorità tedesche. Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso, dichiarando la competenza dello Stato italiano a esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, rilevando che la lunga durata del procedimento di determinazione dello Stato competente, resa necessaria dall’attesa della decisione della Corte di giustizia nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, fosse in contrasto con i principi e le finalità del Regolamento Dublino, ed in particolare con l’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento.

La S.C. ha accolto il terzo motivo di ricorso del Ministero dell’Interno con cui *“si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 604/2013, nonché dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 25/2008, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e si osserva che il Tribunale avrebbe attribuito al giudice la possibilità di individuare lo Stato competente sulla base di un parametro generico, quale la lunga durata del procedimento, disattendendo pertanto il principio di unicità dello stato competente all’esame della domanda, di cui all’art. 3.1 Regolamento in esame, che trova il suo fondamento nel riconoscimento di un sistema comune di asilo incentrato sul rapporto di mutua fiducia intercorrente fra i diversi Stati membri”*.

La S.C. ha sottolineato che *“la soluzione interpretativa seguita dal Tribunale è confutata dalla giurisprudenza di questa Corte nella sentenza n. 935 del 2025, ove si è affermato che deve ritenersi esclusa la possibilità che il giudice nazionale faccia applicazione della clausola discrezionale in contrasto con i criteri generali stabiliti per l’individuazione dello Stato competente, tanto più se la ragione addotta dovesse risiedere unicamente nella protrazione del giudizio sul trasferimento, determinata dal necessario rinvio pregiudiziale alla CGUE. Quanto affermato è conforme con i principi contenuti nella sentenza delle S.U. n. 12085 del 2025, in relazione al perimetro applicativo dell’art. 17 ed al potere del giudice del ricorso di sindacarne il mancato esercizio, in relazioni ad ipotesi di applicazione delle norme sulla protezione nazionale a fronte di specifiche allegazione del ricorrente. Nel caso di specie, la mera menzione di documentate ragioni personali non consente di ricondurre, all’interno del perimetro applicativo indicato dalle S.U., la dedotta violazione dell’art. 17. Il riferimento è del tutto generico ed in alcun modo riconducibile a condizioni soggettive del ricorrente. In conclusione, alla fondatezza del terzo motivo, segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione”*.

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanze nn. 29551, 29552 e 29563 e Sent. n. 29568 del 2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno
- ⇒ Sez. 1, Ord. 29563 e Sent. n. 29568 del 2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Pres. Acierno

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1. Espulsione amministrativa e respingimento

3.1.1. Il provvedimento di espulsione e di respingimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 31059/2025, ud. 20/11/2025, dep. 27/11/2025 - Rel. Caprioli, Pres. Giusti non massimata
[espulsione – fattispecie espulsiva contestata – motivazione - sostituzione del giudice di pace all'organo amministrativo – vizio di ultrapetizione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto nel ricorso per cassazione che il Giudice di pace, nel rigettare l'opposizione al decreto di espulsione, aveva costruito l'impianto motivazionale sulla fattispecie espulsiva prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), relativa all'irregolare trattenimento dello straniero nello Stato, nonostante la misura adottata dal Prefetto fosse stata disposta per la diversa fattispecie di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), relativa all'appartenenza a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del d.lgs. 159/2011.

La S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo che: *“Tale titolo di espulsione costituisce dunque l'esito della lamentata indebita sostituzione del giudice di pace all'organo amministrativo.*

Il giudice di pace ha sostituito d'ufficio la motivazione del provvedimento amministrativo, fondando la legittimità su una norma diversa da quella posta alla base del decreto impugnato incorrendo nel vizio di ultrapetizione che come noto si configura ogni qualvolta il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. sez. 5, n. 771 del 2024)”.

3.1.2. Pericolosità sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 31890/2025, ud. 20/11/2025, dep. 07/12/2025 – Rel. Vitro', Pres. Giusti in fase di massimazione
[espulsione – pericolosità sociale – sospensione condizionale della pena]

In un caso avente ad oggetto la convalida del provvedimento di espulsione, la Corte ha osservato che: *“Il giudice investito dell'opposizione all'espulsione deve farsi carico anche della valutazione insita nella decisione del giudice penale, in forza del principio di proporzionalità e di coerenza immanente nell'ordinamento”.*

In particolare, la Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso con cui era stata prospettata l'errata valutazione operata dal giudice di pace sulla condizione di pericolosità sociale del ricorrente. Nel caso in esame, infatti, il Giudice di Pace ha errato laddove ha ritenuto che la sospensione condizionale della pena abbia efficacia ostativa solo per l'applicazione dell'espulsione quale sanzione accessoria di altro reato, omettendo di considerare che, invece, la prognosi di assenza di pericolosità sociale insita nella concessione della sospensione condizionale della pena debba essere presa in considerazione anche ai fini del giudizio sull'espulsione ai sensi dell'art. 13, co. 1 e 2, d.lgs. 286/98.

- Sez. 1, Ordinanza n. 31029/2025, ud. 20/11/2025, dep. 27/11/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998 -necessario bilanciamento con legami familiari – accertamento in concreto]

Nel caso in esame, il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione deducendo che, nonostante la gravità di reati commessi dalla persona straniera destinataria del provvedimento di espulsione, il Giudice di Pace non aveva proceduto al bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico e gli interessi familiari del ricorrente, in particolare con riferimento alla compatibilità della permanenza dello straniero nel territorio nazionale con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

La S.C., accogliendo il ricorso sul punto, ha ritenuto che: *“ove in sede di espulsione si opponga – come nel caso in esame - il diritto al rispetto della vita privata e familiare non può automaticamente essere annullato il decreto di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998 solo in base alla dimostrata sussistenza di legami familiari sul territorio, dovendosi comunque procedere ad un accertamento in concreto e al bilanciamento su base legale con una serie di altri valori tutelati dall'ordinamento (Cass. n. 35684/2023).*

Dal provvedimento in esame non è evincibile se il Giudice di pace abbia proceduto a bilanciare il diritto al rispetto della vita privata e familiare dell'opponente in relazione ai precedenti penali di cui risulta gravato, poiché non vi è nemmeno un accenno ai presupposti di carattere penale che hanno fondato il provvedimento espulsivo, di guisa che non è possibile desumere una motivazione sul punto in via implicita, riferibile alle concrete circostanze del caso concreto che avrebbero potuto ridondare a favore dell'opponente”.

3.2. I casi di inespellibilità

- **Sez. 1, Ordinanza n. 34931/2025, ud. 20/11/2025, dep. 31/12/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata**
[opposizione al decreto di espulsione – cause di inespellibilità – segnalazione al SIS – non automaticità - verifica della minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività]

La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, consente l'espulsione amministrativa dello straniero, ove ricorra la condizione descritta al comma 10 lett. b) della stessa disposizione (coloro “che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”) ed al comma 17, prima alinea, a meno che non sia accertata la ricorrenza dei presupposti della causa di inespellibilità generale prevista dall'art.19, comma 1.1. del d.lgs. n.298 del 1998, prospettata dal cittadino straniero. Nell'ambito di questa valutazione, l'inespellibilità non può essere esclusa per il solo fatto che il cittadino straniero sia stato segnalato al SIS da uno Stato dell'Unione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 31883/2025, ud. 20/11/2025, dep. 07/12/2025 – Rel. Vitro', Pres. Giusti**
in fase di massimazione
[espulsione – rispetto vita privata e familiare – bilanciamento - assenza di figli]

In un caso avente ad oggetto la convalida del provvedimento di espulsione, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso riguardante il tema del diritto all'unità familiare ed enunciato il seguente principio di diritto: *“É errata in diritto la motivazione del Giudice di Pace che, nel convalidare l'espulsione dello straniero, ritenga insussistente il diritto all'unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato con il marito residente in Italia sia senza figli, ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie, anche se il matrimonio non sia stato seguito dalla nascita di figli”*.

Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha effettivamente operato un bilanciamento tra la tutela dei vincoli familiari della ricorrente e le condizioni che hanno impedito il rinnovo del permesso di soggiorno (quali ad esempio l'assenza dal territorio nazionale per un determinato periodo di tempo). Tuttavia, ha violato la legge laddove ha interpretato la nozione di diritto all'unità familiare secondo una accezione che non appare ricompresa nelle espressioni legislative e diversamente da come è delineato dalla giurisprudenza. In particolare, l'art. 13 co. 2 bis d.lgs. 286/98 parla di “vincoli familiari dello straniero”; l'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/98 fa riferimento alla “natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato”; l'art. 8 CEDU garantisce il “diritto al rispetto della vita privata e familiare”. E nessuna di queste espressioni legislative appare autorizzare una limitazione del riconoscimento del diritto al rispetto dell'unità familiare alla sola ipotesi in cui nel nucleo familiare siano ricompresi dei figli.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 33146/2025, ud. 08/10/2025, dep. 18/12/2025–Rel. Casadonte, Pres. Tricomi**
massimata
[espulsione – rispetto vita privata e familiare – pubblicazioni di matrimonio precedenti all'emissione del decreto di espulsione e successivo matrimonio]

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nella parte in cui impone di tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine - si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione a decreto di espulsione proposta da un cittadino straniero pregiudicato, limitandosi a menzionare i precedenti penali di quest'ultimo, senza operare alcuna valutazione, in concreto ed all'attualità, in ordine alla effettiva situazione familiare dell'interessato ed al bilanciamento del connesso diritto all'unità familiare con l'interesse alla sicurezza pubblica).

- **Sez. 1, Ordinanza n. . 32534/2025, ud. 20/11/2025, dep. 13/12/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti**
non massimata
[espulsione – divieto di respingimento – valutazione del pericolo derivante dal rimpatrio - *cognitio* del giudice di pace]

In accoglimento del secondo motivo di ricorso la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto: *“In tema di opposizione all'espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace (Cass., n. 21716/2022; n. 15843/2023; n. 4230/2023)”*.

Nella specie, il giudice di pace ha omesso di valutare la situazione di pericolo, in caso di rimpatrio seguente all'espulsione, prospettata dal ricorrente, affermando che non vi era la prova che il ricorrente avesse ottenuto la protezione speciale, mentre gli altri motivi del ricorso non afferivano al decreto di espulsione, ma semmai alla valutazione della Commissione per la Protezione internazionale. Il giudice di pace ha errato nel ritenere che i motivi del ricorso riguardanti il divieto di respingimento non erano oggetto della sua *cognitio*, attenendo alla competenza della suddetta Commissione. Invero, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998 configura una norma di protezione che introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale.

3.2.1. Espulsione e protezione internazionale

- **Sez. 1, Sentenza n. 34155/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 - Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**
[espulsione – domanda di protezione internazionale proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione – conseguenze – sospesa l'eseguibilità – verifica della decisione della Commissione territoriale o dell'esito dell'impugnazione – valutazione ulteriori cause ostative]

In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa la eseguibilità, con la conseguenza che il giudice di pace dovrà verificare, prima di esaminare il merito, quale decisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale competente. Qualora avverso il provvedimento della Commissione territoriale venga proposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensione della sua efficacia esecutiva, il giudice di pace è tenuto ad attenderne l'esito, prima della decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Nella prosecuzione del processo, una volta concluso il giudizio innanzi al Tribunale, il giudice di pace, ove la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, valuterà se sussistono cause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della sua cognizione.

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Sentenza n. 34804/2025, ud. 04/11/2025, dep. 30/12/2025 – Pres. Acierno, Rel. Caiazza

- Sez. 1, Ordinanza n. 31028/2025, ud. 20/11/2025, dep. 27/11/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[espulsione – istanza di protezione speciale presentata direttamente al Questore – status di richiedente asilo – esclusione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione censurando il provvedimento del Giudice che non aveva annullato il decreto di espulsione impugnato, pur essendo il ricorrente un richiedente asilo e pur essendo nella pendenza del termine per impugnare il provvedimento del Questore di rigetto della protezione speciale, a seguito dell'istanza presentata. La Corte, ritenendo il motivo infondato, ha osservato che: *“Nel caso di specie la presentazione delle domande non produce l'effetto sospensivo auspicato dal ricorrente. 2.3.- Quanto alla domanda di protezione speciale presentata nel 2022, la decisione risulta immune da vizi perché egli non può invocare l'applicazione dell'art. 7 del D.lgs. 25/2008, norma attuativa delle direttive eurounitarie (cfr. Cass. 5437/2020 e Cass. 12206/2020). L'art 7 cit. dispone infatti che il “richiedente” è autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale; secondo quanto dispone l'art. 2 dello stesso D.lgs. 25/2008, per “richiedente” si intende il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale, e per domanda di protezione internazionale si intende la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Nel caso di specie invece, è lo stesso ricorrente a precisare di avere presentato domanda di protezione speciale direttamente al Questore e pertanto non nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 29671/2025, ud. 08/10/2025, dep. 10/11/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Tricomi non massimata
[status di rifugiato riconosciuto da altro Stato membro dell'UE – necessaria verifica della conformità dell'espulsione allo status di rifugiato – motivazione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione o l'erronea applicazione dell'art. 19 d. lgs. n. 286/1998, dell'art. 10 Cost. e degli artt. 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, per non avere il Giudice di pace ritenuto illegittimo il decreto di espulsione nonostante lo status di rifugiato politico del ricorrente, benché riconosciuto da un altro Stato membro dell'Unione europea.

La Corte, accogliendo il motivo di ricorso, ha ritenuto che: *“Pertanto, pur non sussistendo un divieto di espulsione verso un altro Stato membro dell'Unione e tantomeno verso quello ospitante in cui il cittadino risiedeva - il che induce al ritenere infondato il primo motivo di censura - né il Prefetto né il Gdp in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento hanno verificato la conformità della decretata espulsione al dedotto status di cittadino rifugiato in Francia del ricorrente, condizione che avrebbe impedito di assumere il provvedimento espulsivo nei termini che risultano dagli atti ovvero affermando: a) «Che la presente decisione è stata adottata a seguito di una valutazione sulla presenza irregolare del cittadino straniero sul territorio nazionale e sul territorio degli Stati membri dell'unione europea vedi agli Stati che applicano gli accordi di Schengen»; b) «Che in virtù della condotta tenuta dei precedenti di cui sopra non potrà rientrare soggiornare nel territorio degli Stati membri dell'unione europea nonché degli Stati non membri cui si applica l'accordo di Schengen prima che siano decorsi 5 anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo stato salvo che ottenga speciale autorizzazione del ministro dell'Interno». Il GdP, nel limitarsi a confermare il giudizio di pericolosità sociale (che il ricorrente espressamente ha affermato di non aver messo in discussione, benché fondato anche su fatti estranei alla fattispecie, quali la sussistenza di reati per detenzione illecita di*

stupefacenti) non ha in alcun modo considerato il fatto storico - dedotto e discusso in atti nonché decisivo quantomeno per il perimetro spazio-temporale del provvedimento amministrativo di espulsione - che l'odierno ricorrente possedeva documenti da cui si evinceva che lo stesso godesse dello status di rifugio in Francia, avendoli questi prodotti in giudizio (titolo di soggiorno valido sino al 20.09.2030 (doc. 6), titolo di viaggio (doc. 7), "attestation de remise" (doc. 8) e certificato di stato civile (doc. 9); rendendo in tal modo effettivamente una motivazione che non dà idonea giustificazione della statuizione di rigetto assunta".

- Sez. 1, Ordinanza n. 31888/2025, ud. 20/11/2025, dep. 07/12/2025 – Rel. Vitro', Pres. Giusti non massimata
[espulsione – domanda reiterata di protezione internazionale – diritto alla permanenza sul territorio nazionale fino alla conclusione del procedimento]

In un caso avente ad oggetto la convalida del decreto di espulsione, la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha dedotto di trovarsi nella condizione di inespellibilità prevista dall'art. 7 co. 1 d.lgs. 25/2008 per avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale. A tal proposito la Corte ha ribadito il principio secondo cui: *"Come precisato da questa Corte (Cass., Sez. I, 9 settembre 2024, n. 24138), infatti, il citato art. 7, nel testo sopra riportato, attribuisce al richiedente asilo, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, anche nel caso di domanda reiterata, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata".*

Il Giudice di pace nel caso in esame avrebbe, dunque, dovuto tenere conto della avvenuta presentazione di domanda di protezione internazionale reiterata già prima della ricezione della notifica del decreto di espulsione, anche ai soli fini della sospensione dell'efficacia di tale provvedimento, nell'attesa della definizione del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale reiterata.

3.3. La tutela dell'unità familiare

3.3.1. L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.)

- Sez. 1, Ordinanza n. 33150/2025, ud. 08/10/2025, dep. 18/12/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Tricomi non massimata
[autorizzazione alla permanenza sul tn ex art 31 t.u. imm. – interesse del minore – presunzione di radicamento del minore in tenerissima età salvo prova contraria – presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore]

In tema di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale, per ciò che concerne la valutazione dell'età del minore e della presenza della famiglia sul territorio nazionale, la giurisprudenza di questa Corte riconosce una presunzione di radicamento nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria. In particolare si richiama al principio secondo cui: *"La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria;*

in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale (cfr. Cass. n. 24039 del 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 15795 del 2022 e Cass. 22027/2023)".

Nel caso in esame, la Corte accoglie il ricorso non essendosi il provvedimento impugnato attenuto ai criteri stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. n. 286/1998, così come chiariti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. In particolare, non ha ritenuto elementi integrativi dell'esistenza del radicamento del minore nel suo ambiente nativo la presenza sul territorio nazionale della famiglia, l'impegno dei genitori a ricercare una stabilizzazione lavorativa, le sue attuali condizioni di vita, assolutamente dignitose, né la tenera età del minore cui si accompagna, peraltro, il positivo sforzo dei genitori di instaurare relazioni sociali. Per converso sembra aver fondato la decisione, nonostante l'ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità, sull'assiomatica affermazione conclusiva della motivazione secondo cui non sussiste alcun pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico del minore né alcun danno da sradicamento sociale nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine con i propri genitori.

3.4. Esecuzione dell'espulsione

3.4.1. Accompagnamento alla frontiera

- Sez. 1, Ordinanza n. 29713/2025, ud. 08/10/2025, dep. 11/11/2025 – Rel. Russo, Pres. tricoli non massimata
[accompagnamento alla frontiera – convalida – modulo prestampato - difetto assoluto di motivazione – motivazione precompilata e standardizzata – minimo costituzionale]

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto assoluto di motivazione del decreto con il quale il Giudice di pace ha convalidato l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del ricorrente. La Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che: *“Il provvedimento in esame è viziato da mancanza assoluta di motivazione. Si tratta in effetti di un prestampato sul quale sono state riportate le difese dell'interessato ma non alcuna reale motivazione. Il Giudice di pace si è limitato a segnare con una spunta la casella corrispondente alla parola «convalida»; quanto al resto, il modulo riporta una motivazione precompilata del tutto standardizzata ed apodittica, consistente nelle seguenti affermazioni «ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998 come mod. da L. n.271/04 e constatata la ritualità e tempestività delle notifiche; ritenuto che non sia configurabile l'ipotesi della forza maggiore, atteso che lo/a straniero/a non risulta essersi presentato all'Autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno; vista l'assenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'espulsione». Si tratta, come correttamente rileva la difesa, di mere formule che non danno conto né della situazione individuale dell'interessato né delle eccezioni e difese che sono state opposte e sono assolutamente non idonee a rendere percepibili le ragioni della decisione ed a raggiungere il minimo costituzionale della motivazione, necessaria data la natura di provvedimento giurisdizionale che incide sulla libertà personale ai sensi dell'art 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 30178 del 31/10/2023; Cass. n. 7090 del 03/03/2022)".*

3.4.2. Convalida e proroga del trattenimento

- Sez. 1, Sentenza n. 29554/2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata
[trattenimento di fatto presso la struttura di accoglienza - presupposto del trattenimento questorile - esclusione - fondamento - fattispecie]

La permanenza del cittadino straniero, nell'intervallo di tempo che precede il trattenimento, presso una struttura di prima accoglienza, a seguito dello sbarco, non costituisce un "presupposto" del successivo trattenimento del Questore, ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, dovendosi computare il termine di quarantotto ore per la convalida, solo a decorrere dal provvedimento questorile di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto da un cittadino straniero che, immediatamente dopo il suo arrivo in Italia, era stato trasferito presso la struttura di prima assistenza di Pantelleria, mentre il provvedimento formale di trattenimento era stato adottato solo tre giorni dopo, contestualmente al suo trasferimento presso il CPR di Caltanissetta).

- Sez. 1, Ordinanza n. 29557/2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata
[trattenimento – manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale adempimenti in capo all'autorità amministrativa – richiedente asilo c.d. primario - qualifica in senso formale o sostanziale – mutamento del titolo – convalida - competenza]

Nell'ambito della ricostruzione normativa e giurisprudenziale sul tema della convalida del trattenimento, viene ribadito il seguente principio già espresso in Cass. 3141/2024: *“In caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea per il rimpatrio, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non solo perché determina un mutamento del titolo del trattenimento (che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione), ma anche perché il giudice onorario è privo di potestà decisoria nella materia, che non rientra nelle ipotesi previste dall'art.10, comma 12, del d.lgs.n.116 e 2017- (Riforma della Magistratura onoraria)”*.

Nel caso in esame, la Corte accoglie il ricorso dal momento che il trattenimento del Questore era nullo e non poteva essere convalidato. Nella specie non si discute della legittimità di un secondo titolo di trattenimento ma è in contestazione l'assunzione della qualità di richiedente la protezione internazionale, per effetto del comportamento materiale di manifestazione di volontà (inoltro della p.e.c. alla Questura per la formalizzazione della domanda con la compilazione del Mod. C3), prima del provvedimento espulsivo e la conseguente illegittimità del trattenimento disposto dal Questore e inoltrato per la convalida al Giudice di Pace anziché al Tribunale. Infatti, si è dato atto, anche in ricorso, che, nel corso dell'udienza del 23/10/2024 di convalida del primo trattenimento disposto dal Questore di Salerno il 21/10/2024, il cittadino, tramite difensore, riferiva di avere già il 10/10/2024 (prima quindi dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione e del trattenimento questorile) assunto la veste di richiedente protezione internazionale. Se è vero che il richiedente asilo deve considerarsi tale nel momento in cui manifesta detta volontà, nel periodo compreso tra la presentazione e la registrazione della domanda, lo straniero, nel presente caso in esame, è stato

trattenuto «solo» in ragione della richiesta di asilo, essendo egli un richiedente primario (che presenta la domanda in stato di libertà).

- Sez. 1, Ordinanza n. 32129/2025, ud. 25/09/2025, dep. 12/12/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata

[trattenimento ex art 6 D. Lgs. 142/2015 – convalida – impugnazione – condizioni di salute – certificato di idoneità al trattenimento – fragilità psichica – acquisizione della cartella clinica]

In sede di convalida di trattenimento di straniero richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c e lett. d, d.lgs. n. 142 del 2015, la valutazione delle condizioni di salute del cittadino straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura oggetto di convalida, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio, non potendosi il giudice esimersi dall'esaminare - qualora sia stato chiesto, in virtù di specifiche e comprovate deduzioni - i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle disposizioni impartite dall'art. 3, comma 7, d.m. Interno del 19/05/2022 (cd. "direttiva ministeriale Lamorgese"), avrebbero dovuto essere compresi nella documentazione inviata all'autorità giudiziaria.

- Sez. 1, Ordinanza n. 31484/2025, ud. 25/09/2025, dep. 02/12/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata

[trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 – convalida – termine di 48 ore – superamento del termine – udienza di convalida fissata prima del decorso del termine di 48 ore – provvedimento adottato senza soluzione di continuità]

Nel caso in esame, il ricorrente, destinatario di un provvedimento di trattenimento, ha dedotto il superamento del termine di 48 ore per la convalida da parte del Tribunale del provvedimento di trattenimento, prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998. In particolare, secondo il ricorrente, il decreto del Questore, trasmesso al Tribunale il 10/08/2024, alle ore 11:29, avrebbe dovuto essere convalidato entro le ore 11:29 del giorno 12/08/2024 e non, come di fatto avvenuto, dopo le ore 13:00.

La Corte, ritenendo il motivo infondato, ha ritenuto che: *“Questa Corte ha già affermato, in materia di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, che il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il Giudice deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorché adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienza senza soluzione di continuità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 29/02/2008). Gli stessi principi valgono, ovviamente, anche per la convalida del trattenimento. Non assume alcun rilievo il fatto che - dopo aver sentito il cittadino straniero, il difensore e il funzionario delegato dalla Questura - il Giudice abbia riservato la decisione chiudendo il verbale («Il giudice chiude il verbale e riserva la decisione, interrompendo il collegamento audiovisivo»), per assumere, poi, il provvedimento di convalida che è stato depositato e comunicato alle parti. Come sopra evidenziato, infatti, la convalida del trattenimento è adottata all'esito di un procedimento camerale, regolato dall'art. 737 c.p.c., dovendosi pertanto ritenere connotato dalla libertà delle forme, per la parte non espressamente disciplinata*

dall'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, purché sia rispettato il diritto di difesa e garantito il contraddittorio (v. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18740 del 17/09/2004). In ordine alla fase di decisione, dunque, in assenza di specifiche disposizioni, la statuizione sulla convalida può essere adottata con statuizione assunta in udienza con provvedimento inserito nel processo verbale ed anche dopo l'udienza, decreto riservato e successivamente depositato e comunicato. Come sopra evidenziato, ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore, è che l'udienza di convalida sia fissata prima del decorso delle quarantotto ore e che il provvedimento di convalida sia adottato senza soluzione di continuità rispetto all'udienza che si è celebrata. Nella specie, dallo stesso storico del fascicolo, prodotto dalla parte, risulta che la rimessione in camera di consiglio, espletati gli incombeni dell'udienza, è avvenuta alle ore 13:11 del 12/08/2024 e, quindi, in una strettissima contiguità temporale rispetto al momento in cui lo stesso ricorrente ha dedotto che è intervenuta la decisione («Con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari data alle ore 13:09:50 e comunicato dalla cancelleria con PEC delle ore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta avanzata dalla P.A.»).

- Sez. 1, Ordinanza n. 30999/2025, ud. 08/10/2025, dep. 26/11/2025 – Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata
[trattenimento – minore straniero non accompagnato – accertamento età anagrafica – procedura art. 19 bis d.lgs. 142/2015 – procedure di garanzia]

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che al suo arrivo in Italia, nonostante avesse dichiarato di essere minorenne e vi fosse un fondato dubbio in merito alla sua età anagrafica, nessuna delle autorità coinvolte ha applicato la procedura appositamente delineata dall'art. 19-bis del D.lgs. 142/2015 per l'identificazione di un minore straniero non accompagnato. Invero, il giudice di pace, dopo avere disposto un accertamento rx anagrafico per verificare se l'interessato fosse minorenne, non ha atteso che il referto venisse trasmesso al Tribunale per i Minorenni ed ha convalidato il trattenimento, ritenendolo maggiorenne sulla base dell'esito dell'esame.

La Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che: *“Il ricorrente ha dedotto di essere minorenne ed era privo di un documento di identificazione e di conseguenza non spettava al giudice di pace disporre una consulenza radiologica o altri accertamenti sull'età, ma doveva seguirsi la procedura prevista dall'art 19 del D.lgs. 142/2015 L'art 19 bis del Dlgs 142/2015 dispone infatti che «l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari» ed ancora che «qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa» ed infine ai commi 8 e 9 che « Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione». Sul punto questa Corte ha ribadito che i minori non accompagnati devono essere identificati secondo la procedura prevista dall'art. 19 bis del Dlgs. n. 142 del 2015, introdotto*

dalla l. n. 47 del 2017, restando esclusa l'applicabilità di altre e differenti disposizioni di rango inferiore (Cass. n. 11232/2022) e che il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni, all'esito del procedimento previsto dall'art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, attribuisce l'età al minore è provvisto di una duplice valenza, nel senso che non solo è funzionale all'adozione delle misure di protezione previste per tale categoria di minori, ma, come si desume dal comma 9 della norma, è destinato altresì a riverberare i suoi effetti anche in altri rami (amministrativo e penale) dell'ordinamento che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello ordinario (Cass. 6520/2020). Nella specie non risulta che alcuna delle procedure di garanzia previste dalla norma di rango primario siano state rispettate, dal momento che il soggetto è stato sottoposto a uno sbrigativo esame radiologico disposto dallo stesso giudice di pace sulla base del quale è stato poi convalidato il trattenimento. Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato [...]"

3.4.3. Misure alternative al trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 32322/2025, ud. 20/11/2025, dep. 11/12/2025 – Rel. Vitro', Pres. Giusti non massimata
[misura alternativa al trattenimento – violazione del diritto di difesa – omessa comunicazione circa la possibilità di avvalersi di un avvocato difensore nel procedimento di convalida]

In tema di misure alternative al trattenimento, la Corte ribadisce il principio di diritto già espresso in Cass. civ., sez. I, n. 34849 del 29/12/2024 secondo cui: *“Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte... (Cass.24013/2020; Cass.2924/2021), in tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del D.lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell'udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all'accompagnamento coattivo alla frontiera. È tuttavia necessario che il contraddittorio cartolare sia assicurato mediante l'applicazione l'art. 3, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del Questore in lingua nota all'interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all'avviso della possibilità di beneficiare dell'assistenza del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l'interessato, dei recapiti dei difensori d'ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace”*.

Nel caso in esame la Corte ha accolto il motivo di ricorso con cui il ricorrente ha lamentato una violazione del suo diritto di difesa ex art. 24 Cost. per omessa comunicazione circa la possibilità di avvalersi di un avvocato difensore nel procedimento di convalida. Pur essendo vero che il provvedimento del Questore, che il ricorrente ammette essergli stato notificato, contiene l'avviso della trasmissione degli atti al GDP, per la convalida, e della facoltà del ricorrente di presentare personalmente o a mezzo difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; la mancanza, nella comunicazione di cui all'art. 3, co. 3 e 4, DPR 394/99, di precise indicazioni circa i recapiti dei difensori d'ufficio, la data dell'udienza cartolare fissata, il numero di ruolo e il Giudice assegnatario del relativo fascicolo della convalida, rende tale comunicazione non idonea all'esplorazione concreta del diritto di difesa del ricorrente.

- Sez. 1, Ordinanza n. 33407/2025, ud. 20/11/2025, dep. 21/12/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Giusti non massimata

[misure alternative al trattenimento – impugnazione - giudice competente]

In un caso avente ad oggetto il provvedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento quali l'acquisizione del passaporto e l'obbligo di presentazione per la firma, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto in continuità con l'ordinanza Cass., Sez. I, n. 27376 del 2025: *"In caso di opposizione all'espulsione - o alle misure alternative al trattenimento - promossa in pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art 31 TUI da parte del genitore irregolare nel territorio nazionale, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d'appello"*.

Nel caso in esame, la Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento di convalida emesso dal giudice di pace poiché tale convalida avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di immigrazione. In particolare, il ricorrente aveva assunto: che si trovava in Italia già da diversi anni, infatti, era stato autorizzato a permanere nel territorio dello Stato Italiano ai sensi dell'art. 31, 3° c. D.lgs. 286/1998 dal Tribunale per i Minorenni di Catania, e ciò in virtù del fatto che viveva in Italia insieme alla famiglia composta dai genitori e dal fratello minore di 14 anni; che la madre del ricorrente era regolarmente soggiornante in Italia e lavorava come colf, il padre era operaio edile ed aveva avanzato anch'egli richiesta di autorizzazione a norma del predetto art. 31 3° c. D.lgs. 286/1998 presso il Tribunale per i Minorenni di Catania; il ricorrente al momento si allenava ed allenava i minori presso una società sportiva a Ragusa ed ha depositato istanza di nuova autorizzazione avanti il Tribunale per i Minorenni di Catania, il cui procedimento è stato riunito al ricorso depositato dal padre; che era stato fermato durante un controllo ed invitato a presentarsi presso la Questura di Ragusa ai sensi dell'art. 15 Tulp; Ivi si era recato in data 10/03/2025 e gli era stato notificato la misura accessoria di consegna del passaporto ed obbligo di presentazione nell'ufficio e nei giorni ed orari indicati per la firma, fino alla partenza volontaria ed il decreto di espulsione, la cui impugnazione è pendente avanti il Tribunale ordinario di Ragusa.

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 33394/2025, ud. 20/11/2025, dep. 21/12/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Giusti non massimata

[misura alternativa al trattenimento – impugnazione - giudice competente]

Anche nel caso in esame, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto in continuità con l'ordinanza Cass., Sez. I, n. 27376 del 2025: *"In caso di opposizione all'espulsione - o alle misure alternative al trattenimento - promossa in pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art 31 TUI da parte del genitore irregolare nel territorio nazionale, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d'appello"*.

Nel caso in esame, La Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento di convalida emesso dal giudice di pace di Ragusa poiché tale convalida avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di immigrazione avanti al quale era pendente un giudizio ex art. 31 3° c. D.lgs. 286/1998. In particolare il ricorrente aveva dedotto: di aver adito il Tribunale per i Minorenni di Catania per chiedere l'autorizzazione ex art. 31 3° c. D.lgs. 286/1998 al fine di garantire un corretto sviluppo psico-fisico alle tre figlie minori che nel contempo avevano iniziato un percorso di integrazione nel territorio italiano; che il Tribunale per i Minorenni lo aveva autorizzato, unitamente alla moglie, a permanere nel territorio fino al

30/06/2023; scaduto, pertanto, il permesso rilasciatogli, aveva presentato nuova istanza al Tribunale per i Minorenni, non sussistendo i presupposti per la conversione del medesimo permesso e il relativo ricorso era ancora pendente nella fase istruttoria; nel contempo le tre figlie minori frequentavano regolarmente la scuola - come da certificati allegati - e vivendo in Italia da circa 3 anni, stavano compiendo un adeguato percorso di integrazione, grazie anche alla presenza di altri parenti nella città di Ragusa; di essere stato fermato durante un controllo ed invitato a presentarsi presso la Questura di Ragusa ai sensi dell'art. 15 Tulpas ove si era recato in data 10/03/2025, e gli era stata notificata la misura accessoria di consegna del passaporto fino alla partenza volontaria ed il decreto di espulsione la cui impugnazione era pendente avanti il Tribunale ordinario di Ragusa.

3.4.4. Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024

- **Sez. 1, Sentenza n. 38418/2025, ud. 26/11/2025, dep. 26/11/2025 – Rel. Di Giuro, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - decreto di non convalida - ricorso per cassazione ex art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - ammissibilità – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento di non convalida del trattenimento disposto dal questore è ricorribile per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dovendosi ritenere che detta disposizione faccia riferimento a tutte le decisioni giudiziali in materia di convalida.

- **Sez. 1, Sentenza n. 38422/2025, ud. 26/11/2025, dep. 26/11/2025 – Rel. Centofanti, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - comunicazione della decisione sulla convalida all'autorità legittimata all'impugnazione - modalità - notifica ex art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - esclusione – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la comunicazione della decisione giudiziale sulla convalida all'autorità che ha adottato il provvedimento di trattenimento è legittimamente effettuata mediante notifica telematica alla stessa, poiché, non avendo il procedimento per oggetto gli interessi civili dell'Amministrazione, non trovano applicazione le disposizioni speciali sulle notificazioni presso l'Avvocatura dello Stato.

- **Sez. 1, Sentenza n. 36944/2025, ud. 12/11/2025, dep. 12/11/2025 – Rel. Curami, Pres. Mogini massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - domanda di protezione internazionale non accolta - provvedimento questorile che disponga le misure

dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - convalida - competenza - giudice di pace – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la competenza a convalidare il provvedimento con il quale il questore abbia disposto, nei confronti di chi abbia presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata, le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio della forza pubblica territorialmente competente, previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, appartiene al giudice di pace, in quanto, in tal caso, il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo. (In motivazione la Corte ha precisato che la corte di appello è, invece, competente per la convalida del provvedimento questorile di trattenimento disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6-ter d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142).

- Sez. 1, Sentenza n. 37701/2025, ud. 12/11/2025, dep. 19/11/2025 – Rel. Lanna, Pres. Mogini massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza - immediata esecutività - decreto di trattenimento questorile - legittimità - sussistenza - convalida - competenza - giudice di pace]

In tema di trattenimento amministrativo degli stranieri nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale è immediatamente esecutiva, sicché, salvi i casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero, con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace.

- Sez. 1, Sentenza n. 37703/2025, ud. 12/11/2025, dep. 19/11/2025 – Rel. Lanna, Pres. Mogini massimata
[trattenimento delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - termini di durata - modalità di calcolo – indicazione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, i termini di durata, fissati in mesi, si calcolano, con inclusione nel computo del "dies a quo", a decorrere dal momento in cui ha inizio la restrizione della libertà personale dello straniero, e, dunque, non dal giorno in cui è convalidato il decreto di trattenimento, ma dal giorno in cui lo stesso è eseguito, mentre, in caso di successive proroghe, i nuovi termini decorrono, senza soluzione di continuità, dal momento in cui scadono quelli precedenti, in applicazione delle regole operanti con riguardo alle misure cautelari personali, attesa l'equipollenza strutturale e funzionale delle due tipologie di provvedimenti.